

Condizioni generali di contratto

1. Premesse

- 1.1. Pellegrini s.p.a. è una società esercente, tra l'altro, attività di emissione e collocamento di buoni regalo – cartacei od elettronici – legittimanti il relativo possessore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2002 c.c., all'acquisto di un bene o di un servizio presso la rete di esercizi con la stessa convenzionati, nei limiti del valore indicato su ciascun buono regalo ed alle condizioni in esso riportate.
- 1.2. Esso Italiana s.r.l. e Pellegrini s.p.a. hanno concluso un contratto di collaborazione in virtù del quale quest'ultima ha concesso alla prima, nonché a tutti gli esercenti degli impianti di distribuzione a marchio Esso, il diritto di entrare a far parte, in regime di esclusiva (quanto alla distribuzione di carburanti), della propria rete di esercizi convenzionati. Il tutto al fine di offrire, alla rete di vendita di cui Esso Italiana s.r.l. dispone, la possibilità di accettare i buoni regalo emessi da Pellegrini s.p.a. quali documenti di legittimazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2002 c.c. (per prodotto carburante intendendosi esclusivamente, ai fini del presente contratto, il prodotto benzina, diesel, supreme diesel e GPL).
- 1.3. Ai fini di cui sopra, Esso Italiana s.r.l. ha rilasciato il proprio preventivo consenso – con la dichiarazione che viene allegata in copia alle presenti condizioni generali *sub A* – a che, presso gli impianti di distribuzione che decideranno di aderire alla presente convenzione, siano accettati i buoni regalo emessi da Pellegrini s.p.a.. Il tutto restando ferma la piena libertà di ciascun esercente di decidere, in virtù della propria autonomia imprenditoriale, se aderire o meno alla citata iniziativa, ovvero, successivamente, di recedere – nei termini e nelle modalità *infra* indicati – dall'iniziativa stessa.

2. Definizioni

2.1. Ai fini del presente contratto, si intende per:

- a) **PCA**, la società Pellegrini s.p.a.;
- b) **EC**, l'esercente dell'impianto di distribuzione di carburante a marchio Esso che abbia aderito alla presente iniziativa, divenendo così un esercizio convenzionato con Pellegrini s.p.a.;
- c) **PV**, il punto vendita (i.e. l'impianto di distribuzione di carburante) gestito dall'**EC**;
- d) **Utilizzatore**, il soggetto possessore del buono regalo emesso da **PCA**, in quanto tale legittimato al suo utilizzo presso qualunque esercizio convenzionato con quest'ultima;
- e) **BR**, il buono regalo – cartaceo od elettronico – emesso da **PCA**, e rispondente alle specifiche tecniche di cui al documento allegato *sub B*;
- f) **BR cartaceo**, il buono regalo cartaceo;
- g) **BR elettronico**, il buono emesso tramite carta a *microchip* (tipo bancomat) ed utilizzabile tramite POS di tipo bancario connesso al sistema centrale di **PCA**, atto ad identificare l'**Utilizzatore**, a memorizzarne in sicurezza i crediti (in termini di **BR** disponibili), ed a consentire all'**EC** la registrazione dei dati univoci della transazione (a titolo esemplificativo: codice utilizzatore, codice dell'esercizio convenzionato, valore dei buoni regalo, data e ora dell'operazione);
- h) **Gestionale**, il programma ovvero l'applicazione per *smartphone* realizzati da **PCA** ai fini dell'incasso dei **BR** da parte degli esercizi convenzionati.

3. Oggetto

- 3.1. L'**EC** si obbliga a vendere all'**Utilizzatore**, a fronte della presentazione del **BR**, il prodotto carburante da quest'ultimo richiesto, ai prezzi dallo stesso esposti presso il **PV** ed in conformità alle procedure illustrate da **PCA** nel documento allegato *sub B*.
- 3.2. Per ciò che specificamente concerne il **BR elettronico**, le parti danno atto che l'obbligo di cui sopra graverà sull'**EC** soltanto laddove quest'ultimo sia munito – ed abbia rilasciato dichiarazione in tal senso nella sezione "C" della scheda di adesione – degli appositi terminali al riguardo necessari.
- 3.3. Le parti precisano che l'obbligazione dell'**EC** di cui al comma 3.1 che precede sarà limitata alla sola fornitura di prodotto carburante secondo la definizione e specificazione contenuta al punto n. 1.2, ritenendosi esclusa e vietata – pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. – la vendita di beni o la prestazione di servizi differenti.

4. Regole di accettazione del BR presso i PV

- 4.1. Il **BR** non dà alcun diritto a resto e/o a conguaglio in denaro, e – per ciò che specificamente concerne il **BR cartaceo** – deve essere speso in un'unica soluzione. L'**EC**, pertanto, si obbliga a non corrispondere denaro all'**Utilizzatore** qualora il valore della prestazione da quest'ultimo richiesta fosse inferiore a quello del **BR**. Resta inteso che, laddove il valore della prestazione richiesta dall'**Utilizzatore** fosse superiore a quello del **BR**, l'eccedenza dovrà essere da quest'ultimo saldata in denaro.
- 4.2. Le parti danno atto e convengono che nessun onere di controllo del **BR** graverà – salvo che per le verifiche indicate nel documento allegato *sub B* – sull'**EC**, atteso che tale controllo sarà automaticamente e preventivamente effettuato dal **Gestionale**. Per effetto di ciò, ed esemplificativamente, sarà da intendersi come gravante su **PCA** l'obbligo di segnalare la non conformità del **BR** alle specifiche di cui all'allegato *sub B*, ovvero di rilevarne, a titolo esemplificativo, l'eventuale scadenza, alterazione, falsificazione, furto e/o smarrimento.
- 4.3. Ai fini della individuazione delle procedure da seguirsi ai fini dell'incasso dei **BR**, le parti fanno fin d'ora riferimento al manuale contenuto nel documento allegato *sub B*.

5. Modalità e termini di rimborso del **BR**

- 5.1. **PCA** si obbliga a rimborsare all'**EC** l'integrale valore dei **BR** da quest'ultimo accettati in conformità alle procedure indicate nel documento allegato *sub B*. Tale rimborso dovrà essere effettuato da **PCA**, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate indicate dall'**EC** nella scheda di adesione. Tale pagamento dovrà essere effettuato da **PCA** entro 7 giorni dall'invio, da parte dell'**EC**, di apposita nota di debito (fuori campo IVA, ai sensi dell'art 2 d.P.R. 633/1972) che quest'ultimo dovrà generare ed inviare a **PCA** avvalendosi del **Gestionale** facendone richiesta il giovedì. Una volta decorso tale termine senza che il pagamento dovuto da **PCA** sia stato effettuato, il credito dell'**EC** diverrà produttivo di interessi al saggio legale.
- 5.2. Le parti convengono che l'**EC** provvederà a richiedere il rimborso dei **BR**, nei termini e nelle modalità di cui sopra, soltanto al raggiungimento di un importo minimo rimborsabile di euro 200,00, fermo in ogni caso il diritto dello stesso **EC** di richiedere qualunque ne sia il valore, il rimborso dei **BR** accettati nel mese precedente, i termini di pagamento previsti ed indicati nel 5.1 decorrono sempre dal giovedì.
- 5.3. Le parti precisano che nessun corrispettivo spetterà all'**EC** a fronte dell'esecuzione della presente convenzione (né nei confronti di **PCA**, né, per quanto possa occorrere, nei confronti di Esso Italiana s.r.l.).
- 5.4. E' espressamente vietata, all'**EC**, la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

6. Modalità di gestione e conservazione dei **BR**

- 6.1. Ferme le regole operative contenute nel documento allegato *sub B*, l'**EC** si obbliga a conservare, per un periodo di sei mesi decorrenti dal relativo incasso, le matrici dei **BR** cartacei accettati presso il **PV** nonché – in caso di **BR elettronico** – copia dello scontrino emesso a fronte dell'erogazione del prodotto carburante all'**Utilizzatore**.
- 6.2. L'**EC** si obbliga fin d'ora – con l'espresso consenso di **PCA** – ad inviare la suddetta documentazione ad Esso Italiana s.r.l., qualora quest'ultima ne facesse espressa richiesta.

7. Durata della convenzione

- 7.1. La presente convenzione è da intendersi stipulata per la durata indicata nella sezione "D" del modulo di adesione, e comunque per una durata non superiore a cinque anni.
- 7.2. E' in ogni caso riconosciuto a ciascuna parte il diritto insindacabile di recedere, per qualsiasi motivo, dalla presente convenzione, con preavviso non motivato di trenta giorni da inviarsi, mediante raccomandata A/R, agli indirizzi indicati nella scheda di adesione.
- 7.3. In ipotesi di recesso (tanto dell'**EC** quanto di **PCA**), sarà comunque fatto salvo il diritto dell'**EC** di essere rimborsato del valore dei **BR** accettati durante il periodo di preavviso sopra pattuito.

8. Precisazioni e condizione risolutiva

- 8.1. Le parti danno atto che l'adesione dell'**EC** al presente contratto comporterà l'insorgere di un rapporto contrattuale unicamente tra quest'ultimo e **PCA**. Qualsivoglia contestazione e/o pretesa scaturente dal presente contratto, pertanto, potrà essere fatta valere dall'**EC** esclusivamente nei confronti della sola **PCA**.
- 8.2. Le parti convengono che costituisce condizione risolutiva del presente contratto lo scioglimento, qualunque ne sia la ragione:
 - a) del contratto di collaborazione menzionato al punto n. 1.2 delle premesse;
 - b) dei rapporti contrattuali con Esso Italiana s.r.l. dai quali consegue l'esclusione del **PV** dalla rete vendita a marchio Esso.Nell'ipotesi contemplata alla lettera a) che precede, dovrà ritenersi revocata l'autorizzazione citata al punto n. 1.3 delle premesse, con efficacia decorrente dal termine che sarà indicato, a cura di **PCA**, nella comunicazione al riguardo inviata all'**EC**.
- 8.3. Le parti convengono fin d'ora che l'eventuale comunicazione di Esso Italiana s.r.l. inviata con riguardo alla circostanza di cui al precedente comma 8.2, lettera a), sarà l'unica facente fede per l'**EC**, irrilevanti risultando eventuali diverse comunicazioni a quest'ultimo inviate da **PCA**.

9. Esclusiva

- 9.1. L'**Esercente** si obbliga – con ciò vincolandosi ad un obbligo di esclusiva in favore di **PCA** – a non concludere e/o a non proseguire, con i soggetti concorrenti di quest'ultima di cui *infra*, rapporti contrattuali che consentano l'utilizzo, ai fini dell'acquisto di carburante, presso il proprio **PV**, di buoni regalo emessi da tali soggetti. L'obbligo di esclusiva di cui sopra deve intendersi specificamente riferito ai seguenti concorrenti di **PCA**: Edenred Italia s.r.l., Qui Group s.p.a., Welfare Company s.r.l., Sodexo Italia s.p.a., Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l., Day Ristoservice s.p.a., Eudaimon s.r.l., Muoversi s.r.l., Willis Italia s.p.a., Repas Lunch Coupon s.r.l., Seri Jakala s.r.l., CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c..
- 9.2. Le parti danno atto, per quanto possa occorrere, che in alcun modo potrà intendersi limitata l'attività di accettazione, presso i **PV**, dei buoni carburante direttamente emessi da Esso Italiana s.r.l..
- 9.3. L'obbligazione di esclusiva di cui sopra è prevista dalle parti a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

10. Informativa trattamento dati personali

10.1. I dati raccolti ed acquisiti per l'esecuzione del presente contratto formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa contenuta nel Codice sulla Privacy (d. lgs. 196/2003).

10.2. I dati relativi all'**EC** potranno essere utilizzati per adempiere agli obblighi di cui al presente contratto, nonché per fini promozionali e/o statistici, anche mediante comunicazione dei dati medesimi a soggetti terzi ed anche su guide, elenchi e sito internet aziendale. L'**EC** potrà opporsi al loro utilizzo scrivendo a Pellegrini s.p.a. – Divisione Buoni Pasto, Via Lorenteggio n. 255, 20152 – Milano.

11. Foro competente

11.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere con riguardo al presente contratto, ivi comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, competente a decidere in via esclusiva sarà il Foro di Milano.

12. Spese

12.1. Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto saranno da imputarsi alla parte che, con la propria condotta, abbia reso necessaria la registrazione medesima.

Allegati:

- A) consenso di Esso Italiana s.r.l. all'incasso dei **BR** presso i **PV**;
- B) descrizione del **BR** e relativo manuale di utilizzo.